

DELIBERA N. 18 DEL 28 MAGGIO 2026

OGGETTO: Comune di [REDACTED] - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio – proposta di sanzione

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026, con il quale il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”, applicabile alle elezioni amministrative per il primo semestre 2026;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l’art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

VISTE le segnalazioni di cui ai prot. n. 12293 del 19/05/2026 e 12351 del 20/05/2026 aventi ad oggetto la pubblicazione, su profili Facebook e Instagram di comunicati di contenuto propagandistico

in presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/00, da parte dell' [REDACTED] del Comune di [REDACTED];

DATO ATTO CHE

E' stato notificato al Comune formale atto di contestazione prot. 0012594 del 22/05/2026, che ha fatto seguito ad attività preistruttoria ivi menzionata, comprensiva di nota di riscontro a richieste di informazioni;

CONSIDERATO CHE:

- Alla richiamata contestazione non sono seguite controdeduzioni da parte del Comune e permane la pubblicazione dei post segnalati;

- Che i comunicati, benchè pubblicati su profili personali del [REDACTED], configurano un'ipotesi di presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 per le motivazioni di seguito illustrate:

- Mancanza del requisito dell'impersonalità per impiego di mezzi, risorse, personale o strutture dell'amministrazione. Questo presupposto si rintraccia, in particolare, nel video girato all'interno della [REDACTED] del [REDACTED] e in quelli all'interno di scuole, ospedali e uffici comunali, ed è rafforzato dalla presenza di dipendenti, anche in uniforme, nell'esercizio delle loro funzioni e dalla evidente libertà di muoversi all'interno dei locali dell'amministrazione, non comune ad altri candidati;

- Mancanza del requisito dell'indispensabilità: nei diversi video si assiste alla presentazione di opere che ben avrebbe potuto avvenire dopo il voto, come la riqualificazione del [REDACTED], senza pregiudizio per il buon andamento dell'ente. La serialità di queste inaugurazioni a ridosso del voto configura una "rappresentazione suggestiva a fini elettorali";

- Utilizzo di simbologia ingannevole: pubblicazione di contenuti su profili (" [REDACTED] ") che utilizzano immagini che richiamano lo stemma comunale per veicolare propaganda, ledendo il legittimo affidamento dei cittadini sulla neutralità della comunicazione istituzionale;

- Imputabilità all'Ente tramite l'uso di social media: per quanto sopra, si evidenzia, infatti, una "chiara correlazione" tra l'attività del [REDACTED] e la sua carica di [REDACTED], mediante l'utilizzo di risorse logistiche precluse agli altri sfidanti. Questo criterio di commistione rende l'attività imputabile all'Amministrazione ai fini della par condicio.

- Nonostante l'utilizzo di profili privati, si è di fronte ad una rappresentazione suggestiva da parte del titolare di una carica pubblica, a fini elettorali, che enfatizza i meriti dell'amministrazione uscente e crea "una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico" tale da rendere l'attività comunicativa imputabile all'ente;

Quanto sopra fa ritenere passibile di sanzione il Comune di [REDACTED] per presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9 della legge 28/2000.



*Consiglio regionale
della Calabria*



Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di sanzionare il Comune di [REDACTED] per presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, relativamente ai fatti riportati , con relativo link di rimando, nelle segnalazioni di cui in premessa.
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Il Presidente del Co.Re.Com. Calabria

F.to Avv. Fulvio Scarpino